TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
1° Sezione Civile

Il Giudice Designato, dott.ssa Daniela Bianchini, ha pronunciato il seguente

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al n. R.G. 79441/2013 e vertente

TRA

SAPIA PIETRO
COSTANTINI ANTONIO
TAGLIAFERRO LUIGI
rappresentati e difesi, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Vittorio Mormando, Paolo Mormando ed Angela De Michele ed elettivamente domiciliati in Roma, via Agostino Richelmy n. 38, presso lo studio dell'Avv. Angela De Michele come da delega in calce al ricorso;

RICORRENTI

E

E.N.P.A.B., Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi, in persona del legale rappresentante *pro tempore*; rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paola Chirulli e Federica Corsini ed elettivamente domiciliato in Roma, via Emilia n. 88, presso il loro studio come da delega in calce alla memoria di costituzione

RESISTENTE

NONCHE'

CALCATELLI ERMANNO, Presidente dell'Ordine Nazionale dei Biologi, rappresentato e difeso dall'Avv. Pierfederico De Filippis ed elettivamente domiciliato in Roma, via Federico Cesi n. 44, presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Nicotra come da delega in calce alla memoria di costituzione;

RESISTENTE

OGGETTO: ricorso ex art. 700 c.p.c. *ante causam*.

MOTIVAZIONE

Visto il ricorso ex art. 700 c.p.c. *ante causam* depositato nell'interesse di Sapia Pietro, Costantini Antonio e Tagliaferro Luigi, biologi iscritti all'albo dell'Ordine Nazionale dei biologi e, come tali, titolari del diritto di elettorato attivo, ricorso pervenuto in sezione il 2 dicembre 2013;
visto il decreto emesso da questo Giudice *inaudita altera parte* in data 13 dicembre 2013, con cui sono state sospese le operazioni elettorali indette per i giorni 14 e 15 dicembre 2013 in prima convocazione e per i giorni 18 e 19 gennaio 2014 in seconda convocazione sul presupposto che il Regolamento elettorale dell'Ente prevede concrete modalità di voto che appaiono in contrasto con quanto stabilito dallo Statuto e, più in generale, dai principi costituzionalmente garantiti di personalità e segretezza del voto, avendo in particolare riguardo alla possibilità per l'elettore di esprimere il proprio voto anche mediante qualunque connessione ad internet e quindi anche mediante terminali privati, non posizionati in luoghi identificati o comunque non sorvegliati, non potendosi di conseguenza escludere la possibilità che l'elettore esprima il proprio voto in presenza di terzi o ceda ad altri le proprie credenziali disattendendo in tal modo le garanzie costituzionali di segretezza e personalità del voto;
vista la memoria di costituzione dell'ENPAB;
vista la memoria di replica con cui l'Ordine Nazionale dei Biologi è intervenuto nel presente giudizio a seguito delle numerose segnalazioni pervenute da parte degli iscritti con le quali si è evidenziata una gestione poco accorta da parte dell'ENPAB delle fasi preelettorali con specifico riguardo al rispetto dei termini perentori previsti dal vigente regolamento elettorale, oltre ad aver espresso perplessità circa l'adozione del sistema di voto telematico in quanto non regolamentato in modo tale da offrire le necessarie garanzie di riservatezza del voto;
sentite le parti all'udienza dell'8 gennaio 2014 ed a scioglimento di riserva, osserva quanto segue:
rilevato che l'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi, istituito come fondazione di diritto privato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b, del D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, è l'Ente che assicura, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la copertura previdenziale obbligatoria ai biologi iscritti all'Ordine, che esercitino attività autonoma di libera professione, ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro subordinato;
che il funzionamento di detto Ente è regolato dallo Statuto approvato dai Ministeri vigilanti il 2 settembre 2013 con decreto interministeriale CdG: MA004.A007.11434, ove sono previsti quali organi: il Consiglio di Indirizzo Generale, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Collegio dei Sindaci;
premessa la giurisdizione di questo giudice ordinario, essendo stato dedotto in giudizio un diritto soggettivo, quale è il diritto al voto, di cui si intende garantire l'esercizio nel pieno rispetto delle garanzie costituzionali di cui all'art. 48 della Cost. in termini di personalità, eguaglianza, libertà e segretezza;
ritenuto che le forme di voto espresse via internet non appaiono sicure in relazione al requisito della libertà-segretezza;
che, invero, il voto telematico trasmesso mediante terminali privati non posizionati in luoghi pubblici e sorvegliati non garantisce la necessaria segretezza del voto, non potendosi escludere che l'elettore esprima il proprio voto in presenza di terzi che potrebbero influenzarlo;
che, d'altro canto, la predisposizione di meccanismi volti a verificare l'identità dell'elettore appare di limitata efficacia in quanto non riesce a garantire l'effettivo esercizio del diritto di voto da parte del titolare del diritto, che ben potrebbe farsi sostituire dopo l'identificazione da un altro soggetto;
che, quindi, la previsione contenuta nel Regolamento per l'elezione degli organi istituzionali dell'Ente, secondo cui il diritto di voto può essere esercitato tramite qualunque connessione ad internet, non sembra garantire il suddetto requisito della libertà-segretezza del voto;
che, d'altra parte, occorre considerare la previsione statutaria dell'art. 6, comma 2, lettera c), avente ad oggetto l'istituzione, a livello regionale o provinciale, in funzione del numero degli iscritti, di

appositi seggi elettorali per l'espressione e la raccolta del voto e presso la sede dell'Ente di un seggio elettorale centrale per lo spoglio delle schede telematiche;
che, quindi, lo stesso Statuto ha previsto la creazione di appositi seggi elettorali per l'espressione e la raccolta del voto;
che, pertanto, alla luce di quanto sopra, non sembra compatibile con la stessa previsione statutaria la possibilità di esercitare il diritto di voto tramite qualunque connessione ad internet;
che conseguentemente, nella fattispecie, si ravvisano entrambi i presupposti della misura cautelare richiesta: il *"fumus boni iuris"*, in ragione del dedotto diritto di voto in linea con le garanzie di segretezza e personalità, ed il *"periculum in mora"*, in considerazione del pregiudizio che potrebbe derivare dallo svolgimento della competizione elettorale secondo le modalità descritte nel Regolamento elettorale e non più utilmente emendabili all'esito dell'eventuale giudizio di merito;
che le spese possono essere compensate attesa la natura della causa;

P.Q.M.

Visto l'art. 669-sexies c.p.c.:

- conferma il provvedimento adottato con decreto reso *inaudita altera parte* in data 13 dicembre 2013;
- dichiara le spese legali compensate.

Si comunichi.

Roma 28 febbraio 2014

Il Giudice Designato
Dott.ssa Daniela Bianchini

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
ROMA 10/03/14